



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

REGOLAMENTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n.18 del 19.02.2001
e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 02.07.2001

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento
- Art. 2 - L'interpello
- Art. 3 - Procedimento per l'esercizio di interpello
- Art. 4 - Risposta all'interpello
- Art. 5 - Effetti dell'interpello
- Art. 6 - Disposizioni finali

Art. 1

Contenuto del regolamento

Scopo del presente regolamento è disciplinare nel Comune di San Daniele del Friuli l'esercizio del diritto di interpello allo scopo di semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni certe ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari e prevenendo l'insorgenza di controversie.

L'istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

Per quanto non previsto nel regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente).

Art. 2

L'interpello

Attraverso l'esercizio del diritto di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari che gli vengono richiesti dalle vigenti normative, può richiedere all'ente locale di chiarire il trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.

E' quindi possibile, nell'incertezza sull'interpretazione o applicazione di una disposizione tributaria del Comune, conoscere anticipatamente l'orientamento dell'ufficio fiscale e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

Art. 3

Procedimento per l'esercizio del diritto di interpello

Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
- b) nell'oggetto deve essere specificato che trattasi di "Domanda per diritto di interpello";
- c) la dettagliata illustrazione del caso prospettato e la chiara formulazione del quesito;
- d) la firma del contribuente o del suo legale rappresentante;
- e) la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse con chiarezza.

Art. 4

Risposta all'interpello

L'Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile della gestione del tributo, fornisce risposta all'interpello entro 120 (centoventi) giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.

Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente, garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione.

Art. 5

Effetti dell'interpello

La risposta dell'Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell'istanza e limitatamente al richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.

Eventuali atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalle risposte fornite dall'Ente, sono considerati nulli.

La omissione di risposta da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di cui all'art.4 si intende come accordo dell'Amministrazione stessa all'interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente.

Art. 6

Disposizioni finali

Il presente regolamento ha effetto dal 01.01.2001.